

Regolamento dell'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari

(primo alinea del punto 1. dell'art. 3 dello Statuto)

Aggiornamento luglio 2023

Il presente Regolamento di erogazione disciplina i criteri e le modalità attraverso cui la Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico opera per il perseguimento dei propri scopi statutari di cui al primo alinea del punto 1. dell'art. 3 dello Statuto.

Articolo 1 - definizioni

- a) **Beneficenza:** significa qualsiasi erogazione (diretta o indiretta), in denaro o in natura effettuata dalla Fondazione.
- b) **Dipendenti:** si intendono tutti i dipendenti assunti a qualunque titolo, compresi quelli a tempo determinato, gli apprendisti e i contratti di inserimento, con un periodo minimo di permanenza di 1 anno. La condizione di “dipendente” deve sussistere al momento della presentazione della domanda di beneficenza.
- c) **Ex dipendenti** (regolamentati dal punto 2. dell'art. 3 dello Statuto): l'ex dipendente è colui che ha cessato il proprio rapporto di lavoro da non oltre cinque anni con Intesa Sanpaolo, con le Aziende Controllate o con Altre Aziende di cui al successivo punto f), in grado di dimostrare di esser privo di lavoro, avendo dichiarato al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità al lavoro.
- d) **Pensionati:** sono coloro che al momento della cessazione del rapporto di lavoro da Intesa Sanpaolo, da una Azienda Controllata o da Altre Aziende di cui al successivo punto f) hanno maturato il diritto alla pensione INPS e/o altro ente previdenziale di 1° livello ed hanno richiesto la prestazione pensionistica. Sono equiparati ai “pensionati” coloro che sono cessati dal servizio per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà (ex Decreto 158/2000 e successivi) in forma rateale.
- e) **Aziende Controllate:** sono aziende controllate quelle italiane di cui al punto 1. dell'art. 2359 del Codice Civile, pubblicate nel Bilancio consolidato di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di beneficenza. Il titolo di Azienda Controllata cessa dal primo giorno dell'anno successivo rispetto alla data di mutazione della partecipazione azionaria.
- f) **Altre Aziende beneficiarie:** sono le associazioni o gli enti elencati nell'allegato n. 1
- g) **Familiari a carico:** valgono i criteri stabiliti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (legge 917/1986). Tale condizione deve sussistere all'atto della presentazione della domanda di beneficenza.
- h) **Familiari Conviventi:** la condizione di “convivente” deve essere accertata dal certificato di “stato di famiglia” o da dichiarazione resa al Comune di convivenza *more uxorio*. La condizione di convivente deve essere tale per tutto l'anno immediatamente precedente la data di richiesta di beneficenza.
- i) **Malattie di particolare gravità:** si fa prioritariamente riferimento all'elenco delle malattie considerate rare e invalidanti di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) del D.lgs. del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124 che si allega (allegato 2).
- j) **Eventi comunque straordinari:** qualsiasi evento, diverso dalle malattie, che determina la situazione di svantaggio

- k) **Situazioni di svantaggio fisico/psichico:** si intendono quelle conseguenti all'accertamento della condizione di "persona con handicap" ex lege 104/92.
- l) **Situazioni di svantaggio sociale, familiare:** situazioni in cui risultano alterati i normali rapporti esistenti nella famiglia o nell'ambito sociale – circolare del Ministro delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998 che si allega (allegato 3) - (ad esempio: convivenza con tossicodipendenti e/o alcolisti, con ex detenuti, in presenza di violenze familiari, ecc.).

Articolo 2 – Oggetto

La Fondazione svolge la propria attività, con riferimento al punto 1. – primo alinea - dell'art. 3 dello Statuto, mediante l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto o di servizi o di beni in natura, ed, eccezionalmente, mediante la concessione indiretta, attraverso Istituti di credito, di prestiti senza interessi.

Articolo 3 - Soggetti destinatari delle erogazioni

Con riferimento al punto 1. – primo alinea - dell'art. 3 dello Statuto, la domanda di beneficenza deve essere inoltrata dal dipendente, dall'ex dipendente o dal pensionato anche per i familiari a carico e i conviventi.

Successivamente al decesso del dipendente, dell'ex dipendente o del pensionato, la domanda di beneficenza potrà essere inoltrata – di norma - entro:

1. **1 anno** dalla data del decesso, dal coniuge, dal convivente e/o dai figli;
2. **dopo 1 anno e fino ad un massimo di 5 anni** dalla data del decesso, dal coniuge o dal convivente.

In caso di particolare stato di gravità, il Consiglio si riserverà di valutare di volta in volta e comunque a suo insindacabile giudizio, le domande presentate oltre i predetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva di riesaminare la permanenza dei requisiti nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga successivamente alla presentazione della domanda di beneficenza alla Fondazione e da quest'ultima autorizzata.

Il nucleo familiare è composto:

- _ dai nominativi presenti nello stato di famiglia,
- _ dal coniuge non convivente e non legalmente separato
- _ dai figli del dipendente, ex dipendente o pensionato conviventi con il coniuge legalmente separato
- _ dal convivente more uxorio.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda

I dipendenti, gli ex dipendenti nonché i pensionati di cui al punto 1. – primo alinea - dell'art. 3 dello Statuto o, nei casi previsti, un loro familiare, devono inoltrare la domanda, firmata digitalmente, all'indirizzo e-mail segreteria@fispo.it riportando all'oggetto: "*Richiesta beneficenza ai sensi del primo alinea del punto 1- art 3 dello Statuto*".

In mancanza della firma digitale, sarà possibile inoltrare la scansione del modulo firmato di pugno. In questo specifico caso il richiedente è tenuto a fornire il modulo cartaceo originale qualora la Fondazione ne faccia richiesta.

La domanda di contributo deve essere:

- **redatta**, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo con oggetto "**Richiesta di beneficenza – primo alinea – punto 1 – art 3 dello Statuto**);

- **sottoscritta** dal richiedente con firma digitale o di pugno;
- **corredata** di tutta documentazione prevista dal modulo stesso cui si rimanda per il dettaglio dei documenti necessari ovvero integrativi nel caso in cui l'evenienza rappresentata li richieda;

e deve **obbligatoriamente** contenere **il consenso al trattamento dei dati** sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare.

Il Consiglio di Amministrazione o i Delegati incaricati (– punto 3. dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione) possono richiedere, a loro discrezione, ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Articolo 5 – criteri di ripresentazione della domanda

Le domande di sussidio, successive alla prima, possono essere inviate alla Fondazione nel rispetto dei criteri che seguono:

1. Precedente domanda deliberata dal Consiglio di Amministrazione con **esito positivo** e con erogazione del contributo:
 - a. **In soluzione unica:** è possibile presentare la nuova domanda non prima di un anno dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - b. **In soluzione rateale:** è possibile presentare una nuova domanda non prima dei 6 mesi successivi alla data dell'ultimo accredito.
2. Precedente domanda deliberata dal Consiglio di Amministrazione con **esito negativo:**
 - a. È possibile presentare una nuova domanda non prima di un anno dalla precedente richiesta.

Qualora, rispetto alla situazione già portata all'attenzione della Fondazione con precedente richiesta di contributo, siano intervenute **improvvisi ed oggettive situazioni di disagio opportunamente documentate** dal richiedente, potrà essere inoltrata alla Fondazione nuova domanda di sussidio anche con tempistiche inferiori a quelle previste dal presente articolo.

A suo insindacabile giudizio la Fondazione valuterà, sulla scorta della documentazione prodotta, se accettarle ovvero rigettarle nel caso in cui non siano rispondenti ai requisiti ivi rappresentati.

Articolo 6 - criteri di valutazione delle domande

Fermo restando l'insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la valutazione delle domande avverrà tenendo conto nel loro complesso dei sottoelencati elementi:

- Reddito netto annuo del nucleo familiare: rilevabile dalla dichiarazione dei redditi
- Disponibilità liquide su c/c o su prodotti bancari/assicurativi
- Rendite/erogazioni non soggette a dichiarazione dei redditi
- Patrimonio mobiliare ed immobiliare non ricompreso nel reddito di cui al primo alinea
- Nucleo familiare – n. totale dei componenti
- Nucleo familiare – n. figli a carico minori di età
- Nucleo familiare – n. familiari a carico di maggiore età
- Nucleo familiare – n. familiari non autosufficienti (o persona con handicap)
- Nucleo familiare – n. familiari con grave malattia
- Nucleo familiare – n. familiari con problemi certificati di grave dipendenza
- Posizioni a debito – importo annuo affitto
- Posizioni a debito – importo rata annua mutuo/finanziamenti
- Posizioni a debito – importo spese mediche straordinarie rimaste a carico (non rimborsate)

- Posizioni a debito – altre spese rimaste a carico del richiedente senza sua diretta responsabilità (si citano a titolo di esempio, incendi non coperti da assicurazione, eventi atmosferici e/o tellurici, ecc.).

Articolo 7 – Importi da erogare

L'importo annuo complessivamente disponibile per le erogazioni di cui al primo alinea del punto 1, dell'art. 3 dello Statuto rinvia dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (bilancio preventivo ed eventualmente successive variazioni).

Le domande in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ma non liquidate in un esercizio per la mancanza di fondi verranno liquidate, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, nel successivo esercizio.

L'importo massimo complessivo di € 25 mila costituisce, di norma, la massima erogazione possibile attribuibile al soggetto beneficiario anche se richiesto nel tempo con qualifiche diverse (dipendente, ex dipendente e/o pensionato) e in diversi esercizi.

Ai fini del raggiungimento di tale plafond non si tiene conto delle somme erogate a fronte di contributi per calamità naturali.

Articolo 8 – Operatività

Tutte le domande pervenute alla Fondazione vengono protocollate, al fine di stabilirne la priorità, come disposto dal punto 3 dell'art. 3 dello Statuto.

Nel caso in cui la documentazione prodotta,

1. non sia conforme al Regolamento
2. sia insufficiente,
3. necessiti, in relazione alle richieste formulate, di ulteriori specifiche,

il Direttore segnala ai richiedenti le carenze riscontrate.

Tutte le domande corredate dai documenti richiesti dal presente Regolamento, pervenute entro il ventesimo giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione, vengono di norma vagliate dai soggetti Delegati e portate all'esame del Consiglio stesso.

Nella proposta avanzata al Consiglio di Amministrazione verranno evidenziate, per ciascuna domanda, le risultanze delle valutazioni effettuate secondo i criteri del presente Regolamento nonché la relativa quantificazione del beneficio. Sono altresì comunicati al Consiglio i dati relativi alle domande proposte per l'esclusione dal beneficio, a norma di Regolamento.

Tutte le domande saranno riscontrate mediante apposita comunicazione.

Articolo 9 - Procedura

Il presente Regolamento, il Bilancio d'esercizio, la Relazione sulla Gestione, nonché ogni altro documento destinato alla diffusione sono resi pubblici nelle seguenti forme:

- a. a disposizione, presso la sede della Fondazione, di chiunque voglia prenderne visione;
- b. con pubblicazione sul sito Internet della Fondazione;
- c. con pubblicazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, sui quotidiani e/o sui periodici diffusi sul territorio nazionale

Articolo 10 - Norme di tutela

La Fondazione si riserva il diritto di chiedere la restituzione delle somme corrisposte, qualora venga accertato che le informazioni fornite non siano, anche parzialmente, veritiere.

Punto f) dell'art. 1 del Regolamento – Altre Aziende beneficiarie

- Fondo Pensioni Cariplo
- Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo e che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo

Punto i) dell'art. 1 del Regolamento – Malattie di particolari gravità

Malattie croniche e invalidanti previste dell'art. 5 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29 Aprile 1998 n. 124

Omissis

001 ACROMEGALIA E GIGANTISMO

0A02/OB02/OC02 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)

003 ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE

005 ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA

006 ARTRITE REUMATOIDE

007 ASMA

008 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE

009 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN

011 DEMENZE

012 DIABETE INSIPIDO

013 DIABETE MELLITO

014 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL

016 EPATITE CRONICA (ATTIVA)

017 EPILESSIA (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)

018 FIBROSI CISTICA

019 GLAUCOMA

020 INFEZIONE DA HIV

021 INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV)

022 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)

023 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

024 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

025 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb –
IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIARE COMBINATA – IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III

026 IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO

027 IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO GRAVE (valori TSH>10mU/L)

028 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

029 MALATTIA DI ALZHEIMER

030 MALATTIA DI SJOGREN

0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D'ORGANO)

0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO

032 MALATTIA O SINDROME DI CUSHING

035 MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

036 MORBO DI BUERGER

037 MORBO DI PAGET

038 MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

039 NANISMO IPOFISARIO

040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA
INTENSIVA NEONATALE

041 NEUROMIELITE OTTICA

042 PANCREATITE CRONICA

- 044 PSICOSI
- 045 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSIA GRAVE, ERITRODERMICA)
- 046 SCLEROSI MULTIPLA
- 048 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNI E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO
- 049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL' ETA' RISULTANTE DALLA APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE
- 050 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO)
- 051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI
- 052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, INTESTINO, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)
- 053 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA
- 054 SPONDILITE ANCHILOSANTE
- 055 TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)
- 056 TIROIDITE DI HASHIMOTO
- 057 BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) NEGLI STADI CLINICI "MODERATA", "GRAVE" E "MOLTO GRAVE"
- 058 DONATORI D'ORGANO
- 059 MALATTIA CELIACA
- 060 OSTEOMIELE CRONICA
- 061 PATOLOGIE RENALI CRONICHE (CON VALORI DI CREATININA CLEARANCE STABILMENTE INFERIORI A 85 ML/M)
- 062 RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE
- 063 ENDOMETRIOSI "MODERATA" E "GRAVE" (III e IV stadio ASRM)
- 064 SINDROME DA TALIDOMIDE (NELLE FORME: AMELIA, EMIMELIA, FOCOMELIA, MICROMELIA)
- 065 SINDROME DI DOWN
- 066 SINDROME DI KLINEFELTER
- 067 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE

Punto 1) dell'art. 1 del Regolamento – Malattie di particolari gravità

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate - 26 giugno 1998, n. 168/E

.... omissis

Nozione di persone svantaggiate

La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.

.....omissis.....